



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Teramo, 6 novembre 2012

Ns. Prot. n. 2359

**AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Via G. Milli, 2

**64100 TERAMO**

[provincia.teramo@legalmail.it](mailto:provincia.teramo@legalmail.it)

**ALLA PROVINCIA DI TERAMO**

**SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Gianna Becci

Via G. Milli, 2

**64100 TERAMO**

[segretario@provincia.teramo.it](mailto:segretario@provincia.teramo.it)

**ALLA PROVINCIA DI TERAMO**

**DIRIGENTE SETTORE B9 RISORSE UMANE**

Dott.ssa Daniela Cozzi

Via G. Milli, 2

**64100 TERAMO**

[d.cozzi@provincia.teramo.it](mailto:d.cozzi@provincia.teramo.it)

**E p.c. AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

**c/o PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**

Via G. Milli, 2

**64100 TERAMO**

[provincia.teramo@legalmail.it](mailto:provincia.teramo@legalmail.it)

**Oggetto: Avviso di selezione pubblica, per valutazione curriculare e colloquio, per la stipulazione di un contratto di diritto pubblico a tempo determinato, per l'assunzione di un dirigente tecnico per la realizzazione degli obiettivi straordinari e strategici di prevenzione dei danni e dei rischi da eventi calamitosi - potenziamento fattori di sistema asse viabilità, infrastrutture, urbanistica, prevenzione dei rischi da calamità naturali.**

Prima ancora di entrare nel merito del bando di cui all'oggetto ci preme evidenziare quanto riportato nella delibera di giunta n. 563 del 26.10.2012.

Nella stessa viene reso noto: **“RILEVATA, attraverso l'attento esame dei curricula dei Dirigenti provinciali di ruolo, l'assenza di professionalità tecniche interne di ruolo dirigenziale, nessuno essendo in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura o equipollenti per legge”.**

E' con vero stupore rileviamo che finalmente qualcuno si è accorto solo adesso, nonostante la nostra lettera aperta di denuncia del 04 agosto 2011, che il ruolo di dirigente deve essere ricoperto da un laureato in discipline tecniche.

Senza entrare nel merito sulla opportunità di nominare un altro dirigente in questo particolare momento di seguito segnaliamo le criticità del bando per quanto di nostra competenza.

In data 30.10.2012 codesta Provincia ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'oggetto.

L'avviso richiamato è allegato come schema alla deliberazione di Giunta Provinciale n° GP – 2012 – 0000563 del 26.10.2012.

In ambedue gli atti menzionati si fa espresso riferimento ai requisiti professionali che l'assumendo "dirigente tecnico" deve possedere per partecipare utilmente all'avviso, e precisamente per quanto di interesse di questo Ordine:

"ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate nel ruolo da ricoprirsì ed, in specie, accertamento delle specialistiche conoscenze e competenze nell'ambito della prevenzione dei danni e dei rischi da eventi calamitosi, **della viabilità, infrastrutture, urbanistica, della manutenzione stradale** e della pianificazione urbanistica e protezione civile, **della capacità di pianificazione, progettazione e gestione di interventi nelle materie di cui sopra**, dell'approfondita conoscenza della normativa e delle misure di sicurezza attinenti al settore delle manutenzioni."

Dalla lettura, poi, dell'intero corpo deliberativo si rileva che l'aspetto professionale attinente alle infrastrutture, alla viabilità ed alla manutenzione stradale è largamente predominante in relazione alle altre attività.

Nel merito questo Ordine fa rilevare che le competenze professionali per lo svolgimento di quei compiti sopra descritti ed evidenziati, sono di esclusiva attribuzione della professione di "ingegnere", così come recita il Regio Decreto 23.10.1925 n° 2537 agli artt. 51 e 52

*"Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.*

*Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essi relative.*

*Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n.364 (6), per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."*

Per quanto, si richiede, in sede di autotutela, la rettifica dell'avviso in oggetto nella direzione di limitare la partecipazione alla sola categoria professionale degli Ingegneri.

Nel caso di acclarata inerzia si anticipa fin d'ora l'impugnazione degli atti in sede di giustizia amministrativa.



IL PRESIDENTE  
(Ing. Alfonso Marcozzi)